SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 211-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1976 (V. Stampato n. 211)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1977 (V. Stampato n. 974)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(ANSELMI Tina)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1977

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è Vice presidente.

Per il funzionamento del Comitato si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Assiste alle riunioni del Comitato il Segretario generale della programmazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito, in seno al CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

Salve le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito dei programmi, delle direttive e delle determinazioni dal medesimo adottate nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Comitato ha un rapporto di consultazione permanente con le Regioni, con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Al CIPI sono attribuiti le funzioni e i compiti demandati dalla legge al CIPE in materia di politica industriale, compresi quelli relativi alla industrializzazione nel Mezzogiorno, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e quelli previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Il CIPI, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi generali di politica industriale che devono essere diretti — con un processo di trasformazione dell'apparato produttivo che tenga conto delle esigenze prioritarie dello sviluppo industriale del Mezzogiorno ed assicuri continuità e crescita dell'occupazione, attraverso lo sviluppo differenziato della produzione e della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

- a) con le regioni, attraverso la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Identico.

Art. 2.

Soppresso.

Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei pro-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

produttività per aree geografiche e per settori — al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

equilibrio della bilancia dei pagamenti, attraverso lo sviluppo delle esportazioni, l'attivazione di produzioni sostitutive di importazioni, in particolare nel settore agricolo-alimentare, il contenimento delle importazioni non essenziali e lo sviluppo di una politica organica di approvvigionamento di materie prime energetiche ed industriali;

sviluppo e sostegno di iniziative ad elevata produttività, tali da assicurare la necessaria competitività internazionale;

sviluppo dei settori connessi ai consumi collettivi e sociali, e dei settori legati all'agricoltura, sia per la fornitura dei mezzi tecnici, sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

qualificazione del processo di sviluppo sotto il profilo dell'autonomia tecnologica e della diversificazione produttiva, attraverso la promozione delle attività che possono migliorare la posizione dell'industria italiana nei mercati internazionali, nonchè sotto il profilo della ristrutturazione degli impianti per il rispetto dell'equilibrio ecologico;

riequilibrio territoriale, soprattutto mediante un coordinamento dei meccanismi di intervento che punti allo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno ed alla difesa dei livelli occupazionali nel Centro-Nord.

Il CIPI provvede:

a) ad accertare periodicamente, o almeno una volta all'anno, sulla base di una relazione del Ministro dell'industria, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, e a fissare le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso; ad accertare lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale, e ad indicare i fabbisogni globali di stanziamento con le relative scadenze, gli impegni da assumere nel periodo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dotti agricoli; a stimolare la trasformazione. l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il CIPI provvede:

- a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni del'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonchè lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;
- b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogior-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

coperto dalla anzidetta relazione al fine di garantire la continuità del finanziamento delle leggi di incentivazione, nonchè una allocazione di risorse tra le medesime, coerente con gli indirizzi della politica industriale.

La prima relazione è presentata entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge;

b) a stabilire, entro due mesi dalla data predetta, i settori il cui sviluppo assuma interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato d'intervento, nonchè i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche nell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali e alla loro ubicazione sul territorio nazionale.

Entro i successivi sei mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle partecipazioni statali, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori indicati, programmi finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge e i relativi programmi per i comparti, coordinati, ove occorra, con i programmi degli altri settori economici;

- c) a determinare gli indirizzi e le procedure amministrative, in base agli obiettivi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione di tutte le leggi ed interventi statali di incentivazione all'industria e verificarne l'attuazione;
- d) a determinare, entro gli stessi termini di cui al secondo capoverso della precedente lettera b), sulla base degli obiettivi e nell'ambito dei programmi di settore di cui alle lettere precedenti, i criteri specifici in base ai quali debbono essere valutati i progetti delle imprese per la ristrutturazione, riconversio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

- c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonchè i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;
- d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonchè un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;
- e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;
- f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commerco e dell'artigianato, approva un pro-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne, attività sostitutive e innovative da ammettere alle agevolazioni previste dagli articoli 3 e seguenti della presente legge. Le iniziative agevolate dovranno essere valutate tenendo presente l'obiettivo di realizzare nel Mezzogiorno l'espansione dell'apparato produttivo e la localizzazione delle attività sostitutive e innovative ai fini dell'incremento dell'occupazione, l'esigenza di realizzare una maggiore produttività, rispondere alle necessità del mercato del lavoro, favorendo l'occupazione di manodopera femminile e giovanile. a realizzare infine una maggiore qualificazione della produzione sotto il profilo tecnologico del mercato ed a garantire condizioni ecologiche degli ambienti di lavoro.

Dovrà essere anche valutata l'integrazione, o per l'aspetto produttivo — fra agricoltura, industria e servizi — o per l'aspetto imprenditivo — fra consorzi di piccole imprese, società cooperative e loro consorzi ed iniziative congiunte — volta ad aumentare l'efficacia degli interventi e la competitività.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gramma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno: devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonchè delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

- a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;
- b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata:
- c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

- *d*) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo:
- 1) su proposta della Commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;
- 2) su proposta della Commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta:
- 1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;
- 2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.
- Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le direttive per l'attività della GEPI SpA, sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Tutte le deliberazioni di cui ai punti precedenti sono immediatamente trasmesse al Parlamento. Sulla proposta di deliberazione di cui ai precedenti punti il CIPI acquisisce, entro i termini prescritti, i pareri delle Regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sociali.

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive ed innovative, i quali rientrino tra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, comma terzo.

Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per progetti di ristrutturazione, i progetti volti a favorire la riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo o l'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti;
- b) per progetti di riconversione, i progetti volti a modificare i cicli produttivi degli impianti preesistenti, introducendo produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi nell'ambito della occupazione complessiva esistente;
- c) per progetti di attività sostitutive ed innovative, i progetti volti a realizzare nuovi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo scao immediatamente trasmesse al Parlamento.

Art. 3.

Identico.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

Identico:

- a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione:
- b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

impianti industriali al fine di mantenere ed ampliare la base produttiva.

Il carattere di attività sostitutiva ed innovativa o di riconversione è riconosciuto dal CIPI su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Gli impianti sostitutivi ed innovativi sono riservati ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Soppresso.

Soppresso.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo », di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma del suc-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cessivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, 50 per cento per i progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente anticolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonchè a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

Le imprese il cui capitale investito sia pari o superiore a 50 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in panticolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di

Le predette agevolazioni possono essere concesse anche per la quota di programmi destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo svolgimento delle attività produttive delle imprese, nonchè a centri di ricerca costituiti fra medie e piccole imprese.

Le imprese con capitale sociale superiore a 40 miliardi non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se i programmi complessivi di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive ed innovative presentati non prevedano attività sostitutive ed innovative, pari almeno al 40 per cento del costo globale del programma, da installare nei territori di cui all'articolo 1

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale: la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla Presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13. Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) del precedente terzo comma, si applicano, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese di cui al precedente comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nei programmi complessivi di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive ed innovative devono essere compresi quelli relativi alle imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Tali programmi vengono comunicati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo » è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi anzidette. La parte di tale quota niservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo e undicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Soppresso.

Soppresso.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo » possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

- a) mutui agevolati;
- b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine. Tali contributi possono essere concessi anche sulle obbligazioni emesse da consorzi composti da banche e da istituti di credito o da fiduciarie che rappresentano esclusivamente banche ed istituti di credito, a fronte della sottoscrizione di azioni emesse da società quotate in borsa, in connessione con aumenti di capitale collegati con programmi di ristrutturazione, di riconversione e di ampliamento della base produttiva, finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge.

I contributi sulle obbligazioni emesse da consorzi o fiduciarie di cui al capoverso precedente, sono deliberati dal CIPI, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla sua durata, decade per le obbligazioni convertite.

Tutti i diritti derivanti dalle azioni di cui sopra sono esercitati sotto il controllo del Ministro del tesoro, il quale riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo », nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

- a) identico;
- b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- c) contributi pluriennali sulla emissione di obbligazioni da parte delle imprese;
- d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 17 della presente legge;
- e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi di settore e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente leg(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;
- d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;
- e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'anticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Identico.

Identico.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi di intervento nei settori e nei comparti produttivi, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere, sui progetti di provvedimenti del CIPI di cui all'articolo 2 e sulle domande di agevolazioni, del Comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo.

Il Comitato tecnico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dal Segretario generale della Programmazione economica, dal Direttore generale della Produzione industriale, da un rappresentante del Ministro per gli interven ti straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorchè l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, e comunque per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo » e degli istituti di credito. La deliberazione del CIPI deve essere emanata entro 45 giorni dalla proposta di cui al comma successivo.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

Il Comitato tecnico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13. Al Comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi nei confronti di laboratori e di centri di ricerca di cui al sesto comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo articolo 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, ed attuati da imprese con capitale fisso superiore a 10 miliardi di lire, sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'impresa beneficiaria presenta ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate dal Ministro del tesoro con proprio decreto;
- b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci presentati dall'impresa mostrino che la redditività lorda in valori correnti sia inferiore a quella prevista dal piano d'investimenti approvato

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il Comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonchè dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo articolo 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Identico.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo » di cui al precedente anticolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci centificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo fissati nel decreto delegato;

- c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;
- d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle Regioni.

Ai fini della valutazione della dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti è determinata conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma ottavo, della leg ge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 5.

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane; tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, impegnate in processi di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive i quali rientrino tra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, comma terzo.

Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e suc(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati`

sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) identico;

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 5.

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilità di cui alla lettera a) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cessive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al 100 per cento della perdita finale.

Qualora le iniziative artigiane siano realizzate, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente a quella dei contributi sugli interessi. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al « Fondo » di cui al primo comma dell'articolo 3, le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il Comitato deve dare, entro 40 giorni dalla data in cui riceve le conclusioni di ciascuna istruttoria, l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il Comitato stesso si sia pronunciato, i contributi possono essere concessi.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della legge. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Qualora i progetti delel imprese antigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il Comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la Regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il Comitato stesso o la Regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformità di pareri la concessione dei contributi è deliberata dal CIPI.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle Regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione, di riconversione industriale e di attività sostitutive o innovative che rientrino fra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, terzo comma, presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine il quale, dopo averla istruita e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, la deliberazione corredata dalla relazione conclusiva dell'istruttoria, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. Copia delle domande non accolte e della relativa relazione conclusiva dell'istruttoria è trasmessa dagli istituti di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'istruttoria deve accertare, tra l'altro, le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, la situazione patrimoniale dell'impresa, i preventivi finanziari ed economici, gli obiettivi da realizzare in termini di produttività, i mezzi finanziari messi a disposizione dell'impresa, l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei programmi presentati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente anticolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonchè quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.

Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istrut-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonchè di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 7.

I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamente alla deliberazione e alla erogazione di finan-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

toria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La gestione dei mutui di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 4 può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione.

Identico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonchè di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Identico.

Art. 7.

I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'anticolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamente alla deliberazione e alla erogazione di finan-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ziamenti da parte di un istituto di credito a medio termine per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 4, non può superare le seguenti misure: 70 per cento del costo globale preventivo del progetto per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; 60 per cento del costo globale preventivo del progetto per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale. Detti limiti non possono essere superati nel caso di concorso delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4.

Per le iniziative sostitutive o innovative di cui alla lettera c) dell'articolo 3 le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti stabiliti da tale legge.

Il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finaziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore risulti pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico sopra citato; al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui alle lettere f) e g) del primo comma dell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonchè nei territori montani delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al 60 per cento del tasso di riferimento per le inizia(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ziamenti da parte di un istituto di credito a medio termine nonchè alla deliberazione ed alla realizzazione da parte dell'impresa di un aumento del capitale proprio, effettuato a pagamento, per un importo complessivamente non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

Soppresso.

Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'anticolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tive localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui al primo comma, lettera *d*) e al quarto comma dell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a) dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente quarto comma.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati concessi con le disponibilità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1102; al 60 per cento nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a), primo comma, dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

Identico.

Identico.

Identico.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Qualora i progetti di cui all'articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali sono concessi contributi in conto canoni in misura equivalente a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite al precedente articolo 7.

Entro tre mesi dall'entrata în vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane — singole o associate — di cui all'articolo 5.

dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

Art. 8.

Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS, nonchè gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla co-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183,

e a sottoscrivere i relativi aumenti di ca-

pitale.

Art. 9.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione o per il caso in cui l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, il Ministro, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che la inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 9.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli impegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente articolo 3 e al primo comma del precedente articolo 6, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.

Art. 10.

Sui progetti sottoposti al Comitato di cui all'articolo 1, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio. È abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 2. In ogni caso le agevolazioni del progetto di ricerca ai sensi della presente legge e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto.

In ogni caso, le agevolazioni del progetto di ricerca ai sensi della presente legge, non possono superare l'80 per cento delle spese (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 10.

Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. È abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto commo del precedente articolo 2.

In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stesse, elevabili al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 o elevato rischio.

Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

Copia delle domande non accolte dall'IMI e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, nonchè al punto II del primo comma dell'articolo 26 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese singole, consociate o consorziate. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Il CIPI detterà le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata » ed in par(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Identico.

Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

Identico.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del « Fondo » di cui al primo comma del presente articolo, nonchè degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonchè alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ticolare stabilirà i limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese e per l'imputazione dei finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Art. 11.

Il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare permanente di cui al successivo articolo, approva, entro il 30 novembre, i programmi pluriennali in base ai quali vengono finanziati i fondi di dotazione. Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione, con atti legislativi separati per ogni singolo ente, vengono ripartite per un periodo plu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. A fronte degli oneri relativi possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente articolo a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

Il contratto di ricerca dovrà, per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche più opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

Art. 12.

Il Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI, entro sei mesi dall'approvazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale, formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riennale le somme di cui al successivo articolo 26, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione.

A tal fine, nell'ambito dei programmi pluriennali di cui al comma precedente il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, esamina i progetti industriali di importanza nazionale, valutandone le correlative esigenze finanziarie.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza del(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare per ciascun progetto di investimento l'entità degli oneri indiretti che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nell'ambito delle singole leggi che ripartiscono fra gli enti di gestione tali somme, deve essere distinta la parte di queste destinata al ripiano delle perdite di esercizio, adeguatamente documentate in bilanci sottoposti a certificazione, dai conferimenti ai fondi di dotazione.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonchè all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Nei bilanci degli enti di gestione dovrà essere indicata la quota destinata al capitale di ciascuna delle imprese inquadrate negli enti medesimi. Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate al capitale di tali imprese per la realizzazione dei singoli progetti.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

la riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione.

Art. 12.

È costituita una Commissione parlamentare composta da 11 senatori e 11 deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del « Fondo » di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle Partecipazioni statali.

Il Ministro delle partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del comma primo dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al quarto comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

Art. 13.

È costituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del « Fondo » di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

Fino a quando non saranno regolate le procedure di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, i relativi decreti di nomina sono comunicati alla Commissione di cui al presente articolo, corredati da una motivata relazione. I decreti hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della anzidetta comunicazione.

Identico:

i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della Commissione il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinchè presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del « Fondo » di cui all'articolo 3, il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.

Art. 13.

La GEPI S.p.A. prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite, in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184, alla data di entrata in vigore della presente legge, ed effettua i nuovi interventi previsti all'articolo 5, primo comma, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, sulla base di direttive del CIPI, nei territori di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15, lettera f), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Art. 14.

È fatto obbligo alle imprese a partecipazione statale di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio a partire da quelli relativi all'anno 1976.

Art. 15.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI SpA:

- a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;
- b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, nn. 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sen-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La GEPI S.p.A. riserva una parte dei propri interventi alle Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno, in partecipazione con enti regionali di promozione industriale.

La Società finanziaria Centro Italia — Centrofinanziaria S.p.A. — è autorizzata ad assumere partecipazioni di minoranza al capitale sociale e sottoscrivere prestiti obbligazionari a favore di piccole e medie imprese, impegnate in operazioni di ristrutturazione e riconversione produttiva, ubicate nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

La GEPI S.p.A. e la Società finanziaria Centro Italia — Centrofinanziaria S.p.A. — comunicano preventivamente al CIPI, le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

Art. 14.

Per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere anche nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Soppresso.

Soppresso.

La GEPI SpA comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

Art. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonchè per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

Art. 15.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

Sono trasferite al « Fondo » di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni o integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1º dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 17.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1º dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1º dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che — entro 30 giorni dal termine di cui al secondo comma — dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1º dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima della entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1º dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di 500 dipendenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

In relazione ai versamenti che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XIV della tabella approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno 1977 e relative ad ordinativi emessi nello stesso anno.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute, o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonchè nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del « Fondo » di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

Art. 18.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei 12 mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 17.

Le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri Enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale sono autorizzati a fornire il loro sostegno finanziario ai fondi costituiti da piccole e medie imprese industriali ed artigiane raggruppate in consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. Tale garanzia può riguardare il credito sia a breve che a medio termine.

Gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai consorzi ed alle cooperative di cui al primo comma può essere concesso un contributo sulle disponibilità del « Fondo » di cui all'articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI. Potranno essere comunque ammesse alla garanzia, attraverso il contributo concesso dal « Fondo » di cui all'articolo 3, le imprese artigiane e industriali, manifatturiere ed estrattive, con capitale investito non superiore a 5 miliardi e che siano interessate alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della presente legge per investimenti fissi non superiori a 3 miliardi. Tale limite è elevato a 5 miliardi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 se ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2615-ter, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 597. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

Ai consorzi e alle cooperative formate da piccole e medie imprese industriali ed artigiane che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.

Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CI-PI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo nonchè dalle cooperative e loro consorzi previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repub-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

blica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, consorzi e società consortili rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

Detto programma determinerà i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonchè le modalità di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le società consortili.

Art. 20.

Alle piccole e medie imprese ammesse ai benefici della presente legge può essere accordata una garanzia sussidiaria. Tale garanzia si esplica nella misura del novanta per cento sino a 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziario e fino all'ottanta per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento a cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento, degli accessori e delle spese, dopo avere esperito tutte le procedure ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

A tale scopo è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo centrale di garanzia » per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali.

La dotazione del « Fondo » è costituita:

- a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
- b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
- c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;
- d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3.

Al « Fondo » si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 18.

Resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi

Art. 21.

Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164, salvo quanto disposto dal successivo comma.

La sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il CIPI.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al primo comma è assicurato anche in ogni altro caso di crisi aziendale di cui sia riconosciuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la Regione interessata ed il CIPI, la particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore.

L'emanazione del decreto di cui al comma precedente produce tutti gli effetti della dichiarazione dello stato di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 22, del quale deve indicare l'ambito territoriale ed i limiti di efficacia temporale.

Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al secondo comma del presente articolo può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1º luglio 1976.

Sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 25:

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al ter-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, e 20 maggio 1975, n. 164.

Soppresso.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed è emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.

Soppresso.

Identico.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1º luglio 1976.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:

a) identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

Art. 19.

È costituita in ogni Regione una Commismissione avente lo scopo di favorire la mobilità della mano d'opera.

La Commissione è composta da tre rappresentanti della Regione, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione del capoluogo della Regione, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative al livello regionale.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, pun-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) identico.

Identico.

Art. 22.

È istituita in ogni Regione una Commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.

La Commissione è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della Regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano nazionale.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sono fatte salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale.

Art. 20.

La Commissione di cui al precedente articolo assolve ai seguenti compiti:

- a) accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione;
- b) propone programmi di attività e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilità, dei trasferimenti della mano d'opera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;
- c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 25.

Art. 21.

Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla Commis-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 23.

La Commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

- a) accerta, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;
 - b) identico;
- c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 28.

Art. 24.

Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla Commis-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sione di cui al precedente articolo 19 del numero dei lavoratori che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35. le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 22 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

La Commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla Commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.

La Commissione regionale per la mobilità invia annualmente alla Commissione centrale per la mobilità una relazione relativa all'attività svolta.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

Identico.

La Commissione regionale per la mobilità della manodopera invia annualmente alla Commissione centrale per la mobilità della manodopera una relazione relativa all'attività svolta.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 22.

I lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo sono avviati al lavoro secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 21, secondo comma, quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale.

Lo stato di crisi occupazionale è dichiarato, sentita la Commissione centrale per la mobilità di cui all'articolo 23, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne fissa l'ambito territoriale e il termine di efficacia temporale. Il predetto decreto ha efficacia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, le aziende di cui al precedente articolo 21, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 19, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 21, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle di-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 24, secondo comma.

Soppresso.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 24, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono essumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 22, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 24, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rezioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla Regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè tenuto conto della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

Identico.

La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 24, non esclude l'applicazione dei commi quarto, quinto e ottavo del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

Fino al termine dell'espletamento delle procedure di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo.

Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comunicarlo all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvederà a convocare le parti.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Ant. 23.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle Regioni interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.

La Commissione centrale per la mobilità invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e della Commissione regionale.

Art. 24.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 23 e regionale di cui all'articolo 19, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

- a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero:
- b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.

La Commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle Commissioni regionali.

Art. 27.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 26 e regionale di cui all'articolo 22, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

- a) identico;
- b) identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, nn. 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera b), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 25.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 24 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 28.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del « Fondo per la ristrutturazione » da versare al Fondo di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

Art. 26.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

- I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5:
- a) lire 1.930 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a), d) ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 16, in ragione di lire 535 miliardi nell'anno 1977, di lire 500 miliardi nell'anno 1978, di lire 465 miliardi nell'anno 1979 e di lire 430 miliardi nell'anno 1980;
- b) lire 470 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 65 miliardi nell'anno 1977, di lire 105 miliardi nell'anno 1978, di lire 150 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Su proposta del CIPI, il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto, alla determi(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » da versare al « Fondo » di cui al primo comma.

Identico.

Art. 29.

Identico:

- I) identico:
- a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a), d), ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;
- b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Identico:

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:

quanto ai conferimenti di cui alla lettera a) per il risconto delle operazioni;

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *b*) per la concessione del contributo in conto interessi.

La quota da destinare agli interventi nel settore artigiano non potrà essere comunque inferiore al 10 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *a*) può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera *b*) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di cui 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

- II) conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, numero 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, di:
- a) lire 400 miliardi per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al terzo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1977, di lire 150 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979;
- b) lire 200 miliardi da gestire con contabilità separata per le altre forme di investimenti di cui al precedente articolo 10; in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico;

identico.

La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate non potrà essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alla precedenti lettere a) e b).

Identico.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

- II) conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:
- a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;
- b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del « Fondo speciale per la ricerca applicata » di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;

III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;

IV) aumento del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali SpA - GEPI.

Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;

III) identico:

identico.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Identico;

IV) identico.

Identico:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni suddetti sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire lire 15 miliardi al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1976-1977-1978.

Di tale conferimento l'Istituto mobiliare italiano dovrà disporre per sottoscrivere aumenti di capitale a favore della Società finanziaria Centro Italia - Centrofinanziaria S.p.A. che opererà gli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 13, sentite le Regioni interessate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GE-PI — società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) ».

Soppresso.

Soppresso.

A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo, da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica. L'utiliz-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 6.800 miliardi, di cui lire 780 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e n. 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 26:

in lire 3.000 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I e II;

e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zazione di tali quote deve avvenire sulla base di un procedimento di programmazione, nel rispetto dei principi della presente legge.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Identico.

Identico.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:

in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II e IV;

identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

si provvede, quanto a lire 700 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 6.800 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Identico.